



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DEL SACRIFICIO DEGLI ALPINI

Art. 5

All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Versione in vigore dal 7 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini
Estremi	Legge 5 maggio 2022, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-della-memoria-e-del-sacrificio/art-5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it